

SENT 93
14

Cou 3465/14

Rep. 138/14

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto dai signori:

Dott. Vincenzo Amato	Presidente relatore
Dott. Ignazio Tamponi	Giudice
Dott. Elisabetta Murru	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 240 del ruolo prefallimentare per l'anno 2014,

per la dichiarazione di insolvenza della

≈ **KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato**

preventivo, con sede in Villacidro, in persona del liquidatore e legale rappresentante Marco Serpi, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sergio Ballicu che, con l'avv. Angelo Luminoso e l'avv. Alberto Luminoso, la rappresenta e difende per procura speciale,

promosso da

- **Marco Angioni**, residente in Sestu,
- **Mauro Branca**, residente in Selargius,
- **Mauro Nonnis**, residente in Villacidro,
- **Gian Luigi Marchionni**, residente in Villacidro,

tutti elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Dore, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

ricorrenti

svoltosi con la partecipazione del

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro *pro tempore*,

di

Marcialis avv. Luigi, in giudizio di persona,

intervenuto volontariamente

e del

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Diana Lecca,

intervenuto per legge

cui è stato riunito il procedimento iscritto al numero 243 del ruolo prefallimentare per l'anno 2014,

per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento della stessa

≈ **KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato**

preventivo, con sede in Villacidro, in persona del liquidatore e legale rappresentante Marco Serpi, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sergio Balliccu che, con l'avv. Angelo Luminoso e l'avv. Alberto Luminoso, la rappresenta e difende per procura speciale,

promosso dalla

FEROMA s.r.l., con sede in Castellamare di Stabia (NA), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Riccardo Fiorelli, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Raffaella Sturdà per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2014, Marco Angioni, Mauro Branca, Mauro Nonnis e Gian Luigi Marchionni hanno domandato, previa, se del caso, declaratoria di risoluzione del concordato, l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, accertamento funzionale alla ammissione della società alla amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

I ricorrenti, sostenendo di essere legittimati al ricorso in quanto lavoratori e creditori concordatari, hanno evidenziato:

- la qualità di imprenditore commerciale della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato definitivamente dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del 27 dicembre 20

- l'esistenza di debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;

- la presenza di un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, superiore a duecento da almeno un anno;

- il venir meno dei presupposti che sostenevano il concordato preventivo, rappresentati dall'affitto del ramo d'azienda industriale di Villacidro in vista della sua futura cessione a terzi, unitamente allo stabilimento industriale, nonché dall'affitto del complesso di Carini, egualmente funzionale alla successiva cessione;

- lo stato di insolvenza della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, già risultante dall'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, omologato definitivamente dal Tribunale di Cagliari;

- la ravvisabilità, tuttavia, di concrete prospettive di riequilibrio economico delle attività imprenditoriali, possibili “*con ogni probabilità, secondo un piano di dismissione dei complessi aziendali e sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 27, lett. a), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270*”, suscitando manifestazioni di interesse all'acquisto di parti dell'azienda, per quanto da vagliare per serietà e congruenza proprio in pendenza della procedura.

Il Tribunale, con decreto in data 24 luglio 2014, disposta l'abbreviazione dei termini in ragione delle particolari ragioni d'urgenza prospettate dai ricorrenti, ha convocato la società, i ricorrenti e il Ministro dell'industria, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

Con ricorso depositato il 29 luglio 2014, la FEROMA s.r.l. ha domandato a sua volta la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, esponendo:

- era creditrice nei confronti della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo in forza del decreto ingiuntivo 5 aprile 2011, n. 73/2011, di euro 216.720,00, oltre interessi e spese, in ragione dell'esecuzione in subappalto di lavorazioni meccaniche per contratti di subfornitura;
- all'omologazione del concordato si era giunti dopo un lungo *iter* processuale, molto articolato e difficoltoso, iniziato dopo la presentazione di distinte istanze per la dichiarazione di fallimento in data 24 ottobre 2011 e 18 novembre 2011, da parte della Nuova Icat s.r.l. e della Day Ristoservice s.p.a.;
- la KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, infatti, in pendenza della procedura prefallimentare, il successivo 13 marzo 2012 aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

- il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo e il Tribunale di Cagliari, con ordinanza 28 marzo 2012, aveva rilevato carenze della proposta tali da poterla rendere inammissibile, disponendo contestualmente la convocazione in camera di consiglio della società debitrice, concessi i termini ai sensi dell'art.162 l. fall. per integrare il piano e produrre nuovi documenti;

- la KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, in data 5 giugno 2012, aveva depositato una proposta di concordato preventivo modificativa e integrativa e reiterato la richiesta di ammissione alla procedura; in data 26 luglio 2012 aveva depositato una prima memoria integrativa della stessa proposta di concordato preventivo modificativa e integrativa; in data 2 agosto 2012 aveva apportato nuove integrazioni;

- il Tribunale, con decreto 6 agosto 2012, aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e disposto la convocazione dei debitori per l'adunanza del 25 ottobre 2012, nominando commissari giudiziali il dott. Gianluca Fadda e il dott. Pierpaolo Argiolas;

- in data 14 gennaio 2013 la società aveva depositato una ulteriore integrazione della domanda e in data 11 febbraio 2013 i commissari giudiziali avevano riferito al Tribunale, ai sensi dell'art.173 l. fall., che nel corso della procedura erano venute a mancare le condizioni prescritte per la ammissibilità del concordato, sia sotto il profilo della fattibilità della proposta sia sotto il profilo della carenza in concreto della causa concordataria;

- in data 12 febbraio 2013, il Tribunale aveva quindi avviato il procedimento di revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria e per l'eventuale dichiarazione di fallimento;

- in data 12 aprile 2013, i commissari giudiziali avevano depositato una integrazione alla relazione dalla quale era emersa la sussistenza di motivi idonei a giustificare la revoca dell'ammissione al concordato quali l'esposizione di passività inesistenti e il compimento di atti in violazione dell'art. 167 l. fall.;

- il Tribunale di Cagliari, disposta la trattazione in udienza dei motivi di revoca dell'ammissione alla procedura, con decreto in data 11/12 luglio 2013 pur ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca segnalati dai commissari, avendo la società debitrice provveduto alla eliminazione degli effetti pregiudizievoli per i creditori, aveva respinto l'istanza per la revoca e disposto la convocazione dei creditori per l'adunanza e le operazioni di voto;

- nell'adunanza del 23 ottobre 2013 non erano state raggiunte le maggioranze dei creditori ammessi al voto e, in particolare, era mancata sia la maggioranza complessiva dei crediti, sia la maggioranza in ciascuna delle nove classi;

- le maggioranze erano state raggiunte successivamente a seguito delle dichiarazioni di adesione dei creditori pervenute nei venti giorni successivi all'adunanza ai sensi dell'art. 178 l. fall.;

- il Tribunale di Cagliari, all'esito dell'udienza collegiale fissata *ex art.* 180 l. fall., con decreto 27 dicembre 2013 aveva quindi omologato il concordato preventivo nominando liquidatori giudiziali l'avv. Gianraimondo Fodde, il dott. Alberto Picciau e il dott. Roberto Dessy;

- il piano concordatario prevedeva, tra l'altro, un contratto di affitto e la successiva cessione del ramo di azienda di Villacidro alla New Sardinian Railway s.r.l. nonché un contratto di affitto con proposta irrevocabile di acquisto dello stabilimento di Carini da parte della Tanitic LTD;

- nell'ambito di tale previsione, il contratto con la New Sardinian Railway s.r.l., stipulato in data 25 febbraio 2013, era sottoposto alla condizione sospensiva della stipula da parte della stessa New Sardinian Railway s.r.l. del contratto con l'egiziana Semaf Co. per la fornitura di n. 212 carrozze ferroviarie passeggeri e dell'incasso dell'acconto della prima rata prevista nello stesso contratto, a fronte del rilascio di *performance bond* e *advance payment bond* nei tempi e modi previsti nel contratto;

- come emergeva dalla informativa redatta dai liquidatori giudiziali il 3 giugno 2014 e riportata nella relazione *ex art. 185 l. fall.* depositata il 4 giugno 2014 dai commissari giudiziali, erano intervenuti in corso di esecuzione fatti di rilievo e, specificamente: a) con nota del 19 maggio 2014 la New Sardinian Railway s.p.a. aveva comunicato che la commessa per la produzione delle carrozze ferroviarie passeggeri era stata annullata dalla committente egiziana, con la conseguenza che il contratto di affitto e il relativo impegno di acquisto non potevano avere efficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva; b) nel corso della riunione del 27 maggio 2014 convocata dai liquidatori giudiziali, la New Sardinian Railway s.p.a. e la KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione avevano dichiarato di voler risolvere con efficacia immediata il contratto di affitto di azienda con impegno all'acquisto; c) conseguentemente, doveva intendersi risolto anche per il sito di Carini il contratto di locazione con opzione all'acquisto stipulato con la Tanitic LTD, la cui efficacia era subordinata all'efficacia del contratto della New Sardinian Railway s.p.a.;

- gli stessi liquidatori giudiziali avevano concluso nella loro informativa che non apparivano " più realizzabili la cessione dello stabilimento di Villacidro alla New Sardinian Railway S.p.A. e neppure l'eventuale cessione dello stabilimento indu-

striale di Carini (PA), preceduti dal periodo di affitto/locazione, già previsti nel piano concordatario proposto dalla società, votato dai creditori ed omologato dal Tribunale di Cagliari", e, poiché "detti contratti di alienazione del ramo d'azienda di Villacidro e del relativo stabilimento e dello stabilimento siciliano di Carini garantivano risorse al concordato preventivo per complessivi 35,5 milioni di euro a fronte di risorse complessive indicate nella proposta concordataria per euro 45 milioni", i commissari giudiziali avevano rappresentato che i fatti esposti dai liquidatori giudiziali apparivano, "con riguardo all'esecuzione del piano concordatario, gravi e rilevanti e, dai medesimi" poteva "derivare chiaramente un concreto pregiudizio ai creditori";

- ricevuta comunicazione della relazione *ex art.185 l. fall.*, era suo interesse agire per la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e per la declaratoria di fallimento della società debitrice, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.1 e 5 l. fall., atteso che: nella proposta il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali prefissate era stato ricollegato in via esclusiva alla cessione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare della società, da liquidarsi in un determinato arco temporale; come rappresentato nel decreto di omologa, le proposte di acquisto irrevocabili dei beni immobili alle quali la proposta concordataria e il piano finanziario si riferivano costituivano una garanzia in ordine alla fattibilità del piano ed esprimevano dei valori di riferimento di base che, in forza dell'impegno giuridico assunto dai proponenti, garantivano una certa provvista; il venir meno di tali contratti determinava l'impossibilità per la procedura di acquisire la maggior parte dell'attivo programmato e la conseguente incapacità della società debitrice di soddisfare i creditori secondo le modalità e nelle percentuali proposte e omologate dal Tribunale.

Il Tribunale, con decreto in data 29 luglio 20014, ha disposto la riunione dei procedimenti.

Il Ministero dello sviluppo economico ha fatto pervenire il proprio parere scritto rappresentando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di insolvenza della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, atteso che la società:

- occupava oltre 200 dipendenti, rientrando nel limite previsto dall'art. 2, lett. a), d.lgs. cit.;
- presentava un'esposizione debitoria pari a euro 81,365,542, valore superiore ai due terzi tanto dell'attivo dello stato patrimoniale (euro 39.744.886,00 al 31.12.2013) e ai ricavi per vendite e prestazioni (euro 89.735, nell'esercizio 2013);
- versava in una situazione di insolvenza atteso che, sulla base dei dati relativi all'anno 2013 nel progetto di bilancio a disposizione, a fronte di passività a breve per euro 72.762.838,00, disponeva di liquidità a breve per euro 4.066.630,00, considerata la sua sostanziale inattività a fronte della esposta esposizione debitoria.

Il Ministero, per il caso di pronuncia di insolvenza, ha provveduto a designare quali commissari giudiziali, il prof. Cesare San Mauro, il dott. Alessandro Bonura e l'avv. Nicola Maione.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo si è ritualmente costituita in giudizio, evidenziando:

- la sussistenza dello stato di insolvenza della società, come indicato dai ricorrenti, condizione che d'altra parte già emergeva da quanto indicato nel corso del procedimento di ammissione al concordato preventivo e nel successivo procedimento per l'omologazione;

- la correttezza dell'esposizione dei ricorrenti con riguardo alla storia della società, alle cause del dissesto, allo sviluppo della procedura di concordato preventivo e alle vicende successive alla sua omologazione;

- l'esistenza dei presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in particolare per il numero dei lavoratori subordinati e per l'ammontare dei debiti.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo si è riservata di prendere posizione sui requisiti oggettivi per l'ammissione alla procedura all'esito della fase successiva alla dichiarazione di insolvenza, una volta esaminata la relazione dei commissari, il parere del Ministero e le eventuali osservazioni scritte.

Con riguardo al rapporto tra la procedura e la richiesta di risoluzione del concordato, la società ha dichiarato di non voler prendere posizione e svolgere difese, sottolineando:

- tali pronunce non erano indispensabili ai fini della declaratoria di insolvenza, non potendo peraltro dirsi che la procedura concordataria si era conclusa "con esito non fausto";

- la possibilità di un'eventuale pronuncia solo all'esito di un procedimento instaurato ai sensi degli artt. 186, 132 e 15 l. fall., non essendo possibile una tale decisione nel procedimento instaurato per la declaratoria di insolvenza.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo ha chiesto:

- l'attenuazione degli obblighi da osservarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 e

dall'art. 8, lett. c), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, tenuto conto della documentazione già agli atti o in possesso dei liquidatori giudiziali, e, comunque, la formulazione dell'ordine anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali nominati nella procedura di concordato preventivo.

- l'estensione dei termini di legge per il completamento delle operazioni previste dagli artt. 28 e 29 d.lgs. cit., trattandosi di termini non perentori e in considerazione dell'eccezionale rilevanza e complessità della procedura, oltre che del periodo feriale;

- la concessione di un congruo termine, o in subordine, del termine di legge *ex art. 29 d.lgs. cit.*, per depositare osservazioni scritte.

I liquidatori giudiziali avv. Gianraimondo Fodde, dott. Alberto Picciau e dott. Roberto Dessy, richiamato il contenuto della relazione *ex art. 182 l. fall.* trasmessa ai commissari giudiziali del concordato e da questi inviata a tutti i creditori, hanno fatto presente lo stato del piano concordatario, evidenziando:

- i contratti con NSR s.p.a. e Tanitic LTD erano stati consensualmente risolti per il mancato avveramento della condizione sospensiva a causa del venir meno della commessa egiziana;

- i contratti garantivano al concordato risorse finanziarie per complessivi 35,5 milioni, pari a circa l'82% delle complessive risorse concordatarie;

- il valore dei cespiti mobiliari e immobiliari era stato stimato dai consulenti nominati dal Giudice delegato in un importo di circa 24 milioni di euro, evidenziandosi tuttavia rilevanti problemi di natura ambientale e oneri di messa a norma per circa 2 milioni di euro per il solo sito di Villacidro;

- i crediti indicati nel piano concordatario ammontavano a circa 4 milioni di euro ma non era stato possibile procedere all'incasso per le cause dettagliatamente indicate nella relazione *ex art. 182 l. fall.*;

- il collegio dei liquidatori aveva potuto verificare due manifestazioni di interesse presentate, rispettivamente, dalla spagnola Patentes Talgo e dalla italiana Weg Group s.p.a., ma nessuna delle manifestazioni di interesse consentiva di sopperire al fabbisogno concordatario previsto nel piano approvato dai creditori, venuto meno con la risoluzione dei contratti con NSR s.p.a. e Tanitic LTD;

- i termini e le modalità di un eventuale impegno erano oltretutto subordinati ad analisi e condizioni che esulavano dai poteri dei liquidatori giudiziali;

- erano infine pervenute recentemente due ulteriori manifestazioni di interesse: la prima da parte di una società di consulenza per conto di un cliente asiatico, e una seconda dalla società indiana Titagarh Wagons Limited;

- entrambe le manifestazioni di interesse subordinavano la formulazione di eventuali proposte all'espletamento di una *due diligence* e alla valutazione degli *assets*;

- lo svolgimento dell'attività industriale di fabbricazione di carrozze ferroviarie era cessata nello stabilimento di Villacidro da circa due anni mentre in quello di Carini era cessata da circa quattro anni;

- in data 25 luglio 2014, a conclusione della fase amministrativa ministeriale della procedura di mobilità, erano state inviate ai lavoratori le lettere di licenziamento;

- erano infine emerse maggiori spese, nel periodo preomologa 13 marzo 2012 -

31 dicembre 2013, per oltre 3 milioni di euro, rispetto a quelle dichiarate o preventive dalla società concordataria;

- le somme a disposizione della procedura di concordato erano pari a euro 90.000,00 circa, mentre i costi mensili a carico della procedura erano pari a euro 40.000,00 circa e maturavano interessi passivi sui debiti privilegiati per circa 30.000,00 euro al mese.

I liquidatori hanno quindi evidenziato che i valori mobiliari e immobiliari indicati nel piano, sulla base delle offerte irrevocabili connesse ai contratti risolti, erano superiori alle stime dei consulenti tecnici d'ufficio di circa 10 milioni di euro, differenza che, unitamente alla prolungata inattività e ai rilevanti oneri di messa a norma degli impianti, nonché all'incognita del ripristino ambientale, non consentiva di ipotizzare una liquidazione degli *assets* ai valori previsti nel piano concordatario approvato dai creditori.

I liquidatori giudiziali hanno quindi concluso dichiarando che, nelle condizioni attuali, nonostante le manifestazioni di interesse, non sussistevano concrete possibilità di ripresa dell'attività industriale.

Nel procedimento è intervenuto volontariamente l'avv. Luigi Marcialis, creditore ipotecario della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, aderendo alla domanda di accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza in vista della ammissione della società alla amministrazione straordinaria.

Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha concluso concordando sulla sussistenza dello stato di insolvenza della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, escludendo la ricorrenza dei presupposti

per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, avuto riguardo alla possibilità del riequilibrio economico previsto dall'art. 27 d.lgs. cit.

Non risultava, infatti, alcuna concreta proposta di acquisto del compendio aziendale, mentre dagli atti del concordato preventivo si evinceva che l'attuale condizione degli impianti -non a norma- era tale da escludere una ripresa dell'attività produttiva in tempi compatibili con quelli che sarebbero imposti dalla procedura di amministrazione straordinaria.

Le opere necessarie per la ripresa produttiva, il cui costo era stato a suo tempo stimato in circa un milione di euro, avrebbero infatti richiesto non meno di un anno di tempo, mentre non si rinvenivano fonti finanziarie cui attingere per far fronte alla relativa spesa.

Il Pubblico Ministero ha indicato che, considerato il conclamato stato di insolvenza e la ritenuta impraticabilità del ricorso alla amministrazione straordinaria, era inevitabile la dichiarazione di fallimento, considerato anche l'esito del concordato preventivo a suo tempo omologato, e del quale appariva certa la risoluzione.

Il procedimento è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.

2. E' necessario evidenziare, preliminarmente, la regolare instaurazione del contraddittorio in relazione alla domanda di risoluzione del concordato preventivo.

La domanda, innanzitutto, è stata introdotta dai ricorrenti Marco Angioni, Mauro Branca, Mauro Nonnis e Gian Luigi Marchionni, i quali hanno domandato la dichiarazione dello stato di insolvenza *“previa, se del caso, declaratoria di risoluzione del concordato preventivo di cui in narrativa, per il quale si insta ex art. 186 l.f., ai soli fini dell'ammissione alla procedura di a.s.”*.

Su tale domanda, tempestivamente notificata alla KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è stato quindi ritualmente assicurato il diritto al contraddittorio e di difesa, fermo restando che la costituzione nel procedimento della società, secondo le regole generali, avrebbe sanato eventuali vizi riguardanti la *vocatio in ius* -comunque non rilevabili in concreto e, peraltro, non specificamente eccepiti dall'interessata-, essendo la costituzione sicuramente idonea a colmare le potenziali lacune dell'attività processuale.

In tale eventualità -come detto, non rilevata e rilevabile-, dovrebbe quindi in ogni caso farsi applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e dell'art. 157 c.p.c., essendo la nullità eventualmente prospettabile prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto.

La domanda di risoluzione del concordato è stata proposta anche dal professionista intervenuto volontariamente nel processo.

E' affermazione consolidata che il terzo che intende intervenire nel giudizio deve costituirsi con la comparsa prevista dall'art. 267 c.p.c., che può presentare in udienza o, come avvenuto, depositare in cancelleria.

Nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell'interventore volontario, mentre, nella seconda, il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato, nei confronti delle parti costituite, alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, secondo comma, c.p.c., ovvero, mancando tale comunicazione, nell'udienza successiva fissata.

Solo ed esclusivamente nei confronti delle parti contumaci, il momento della costituzione del contraddittorio è differito all'atto della notifica della comparsa d'intervento contenente la domanda, notifica altrimenti non necessitata.

Con riguardo alla domanda di risoluzione del concordato della FEROMA s.r.l., infine, è sufficiente sottolineare che, così come nel procedimento regolato dall'art. 15 l. fall., disposizione richiamata dall'art. 137 l. fall., a sua volta richiamato dall'art. 186 l. fall., il contraddittorio può considerarsi validamente instaurato attraverso la trattazione congiunta dell'ulteriore istanza proposta dalla stessa creditrice, come è stato possibile fare in udienza, a seguito del provvedimento di riunione.

E' in generale consentito esaminare con tali modalità anche plurimi ricorsi proposti contro la medesima parte, tanto più qualora siano stati depositati, come avvenuto, nell'imminenza della trattazione camerale precedentemente disposta, nell'impossibilità di fatto di provvedere a una tempestiva attività notificatoria.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in definitiva, ha visto riconosciuta la possibilità, nell'udienza, di articolare compiutamente le sue argomentazioni difensive sull'istanza proposta dalla FEROMA s.r.l. e non ha sollecitato, come pure sarebbe stato possibile, l'adozione di specifici provvedimenti in funzione di un eventualmente più ampio esercizio del diritto di difesa.

3.a. La domanda di risoluzione del concordato è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Il concordato preventivo con cessione di beni deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l. fall., su istanza di ciascun creditore, non soltanto nel caso di inadempimento in senso proprio della proposta basata sul piano concordatario, avuto ri-

guardo all'attività e agli atti programmati, alle loro modalità, ai termini fissati per il loro compimento e, conseguentemente, per il soddisfacimento dei creditori, ma anche qualora emerga in ogni tempo che il concordato sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo un prudente apprezzamento di merito, fatto con valutazione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino comunque insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, quand'anche in ragione di un'obiettiva impossibilità sopravvenuta, a soddisfare i creditori privilegiati e chirografari secondo le condizioni e le previsioni del concordato.

In definitiva, ai fini della risoluzione del concordato, non è necessario attendere il mancato conseguimento del risultato nei termini stabiliti, ma è sufficiente che emerga l'impossibilità di conseguire i risultati prefissati, almeno nella misura in cui il piano li configuri comunque vincolanti, perché non semplicemente prospettati ma sostanzialmente assicurati, come avviene per i creditori chirografari quando vengano promesse percentuali, non prevedendosi il soddisfacimento nei limiti del valore di realizzo, accettando i creditori in tal caso l'alea della liquidazione.

La risoluzione del concordato non è esclusa nell'ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento, essendo necessario e sufficiente accertare l'inadempimento o l'impossibilità di conseguirlo, avendo il tribunale il solo potere-dovere di accertare se il concordato sia stato o possa essere eseguito o meno, nei termini e con le modalità stabiliti in sede di omologazione, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento, essendo esclusivamente consentito di stabilire se l'inadempimento possa o meno considerarsi "*di scarsa importanza*".

3.b. Nel caso di specie, emerge documentalmente ed è incontestato tra le parti che i contratti stipulati con la NSR s.p.a. e la Tanitic LTD sono stati risolti in ragione della revoca della commessa egiziana, alla cui operatività erano condizionati, così che è venuta meno l'acquisizione al concordato delle risorse finanziarie previste, pari a circa l'82% delle complessive risorse concordatarie.

Il valore dei cespiti mobiliari e immobiliari, sulla base delle valutazioni acquisite e tenuto conto degli oneri ingenti di interventi di tutela ambientale e di messa a norma degli impianti, è sensibilmente inferiore ed evidentemente insufficiente, anche a seguito di attività liquidatoria ordinaria, perché non superiore a 22 milioni di euro circa, ad assicurare i creditori secondo le previsioni vincolanti del concordato.

Tale situazione risulta ancor più evidente in relazione al riscontrato mancato incasso dei crediti indicati nel piano concordatario, dell'importo complessivo di circa 4 milioni di euro.

In questa prospettiva, le manifestazioni di interesse presentate dalla Patentes Talgo e dalla Weg Group s.p.a. non permettono pacificamente di sopperire al notevole fabbisogno concordatario previsto nel piano approvato dai creditori, e che avrebbe dovuto essere assicurato dall'esecuzione fisiologica dei contratti stipulati dalla NSR s.p.a. e dalla Tanitic LTD, anche a prescindere dal fatto che le manifestazioni di interesse risultano condizionati a circostanze e elementi non disponibili da parte dei liquidatori giudiziali e della società.

Del tutto inconsistenti nei contenuti devono essere considerate, infine, le ulteriori manifestazioni di interesse acquisite, semplicemente considerando, per un verso, l'assenza totale di elementi che consentano di ritenere anche solo in prospettiva l'adeguatezza quantitativa dei risultati dell'ulteriore attività liquidatoria, e, per altro

verso, della totale indeterminatezza delle condizioni alle quali le stesse proposte potrebbero trasformarsi in impegni vincolanti.

Conclusivamente, emerge ormai in termini indiscutibili l'impossibilità di conseguire i risultati prefissati in sede concordataria e assunti come vincolanti, potendo ampiamente trarsi tale valutazione dagli elementi precedentemente indicati, oltre che:

- dalla situazione di blocco ormai pluriennale dell'attività industriale, dipendente dall'assoluta mancanza di concrete ragionevoli possibilità di acquisire commesse per la fabbricazione di carrozze ferroviarie;

- dalla sopravvenuta necessità di procedere al licenziamento dei lavoratori, nel rispetto dei termini di preavviso, pena l'ulteriore grave pregiudizio economico per i creditori, in ragione dell'accertata impossibilità di mantenimento dei rapporti di lavoro con il ricorso alla cassa integrazione, ormai non più ipotizzabile;

- dalla esiguità delle risorse economiche ormai a disposizione della procedura di concordato, di fronte agli oneri via via crescenti, sia per i costi delle ordinarie attività di conservazione e custodia dei beni, sia per interessi passivi in maturazione.

3.c. La pronuncia della risoluzione del concordato rende superfluo affrontare il tema della ammissibilità della dichiarazione di insolvenza in pendenza della procedura concordataria non risolta.

Può solo incidentalmente richiamarsi l'orientamento interpretativo secondo cui il rapporto tra amministrazione straordinaria e concordato preventivo potrebbe essere effettivamente differente in relazione al risultato concreto che si è inteso perseguire attraverso il concordato, dovendosi in tale prospettiva probabilmente distinguere l'ipotesi del concordato di liquidazione del patrimonio da quella del concor-

dato con continuazione dell'attività imprenditoriale.

Nel primo caso, alla luce della *ratio* della disciplina -e, in particolare, in considerazione degli interessi pubblicistici sottesi alla conservazione del patrimonio produttivo e della loro evidente prevalenza rispetto alla liquidazione dei beni aziendali, tanto più in caso di liquidazione atomistica (c.d. cessione "spezzatino")-, si potrebbe probabilmente dare preferenza alla amministrazione straordinaria mentre, qualora si sia prevista la prosecuzione dell'attività produttiva, potrebbe avere invece prevalenza la proposta concordataria, in considerazione del riconoscimento del ruolo privilegiato alla definizione privatistica delle crisi di impresa fatto dal legislatore della riforma.

4. La domanda di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza richiesta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

L'amministrazione straordinaria è legislativamente conformata come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con dichiarate finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, così che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Sussistono in primo luogo, con tutta evidenza, i presupposti di cui all'art. 1 l.

fall., secondo cui sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, che come nel caso di specie non abbiano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Secondo quanto emerge dagli atti, in secondo luogo, la KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, da un periodo sicuramente maggiore a quello legislativamente fissato, ha un numero di dipendenti superiore rispetto alla soglia minima prevista per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In tema di limiti dimensionali aziendali, d'altra parte, il riferimento al numero dei lavoratori occupati deve essere rapportato alla data della proposizione della domanda, fermo restando che anche al momento della presente decisione, in considerazione della pendenza del termine di preavviso, non si è ancora verificata una reale riduzione di personale in grado di mutare effettivamente le dimensioni dell'azienda.

E' affermazione ripetuta che il preavviso costituisce un termine legale sospensivo dell'efficacia del negozio di recesso, così che, in mancanza di accordo tra le parti

circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto al preavviso comporta la prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso.

Non può non sottolinearsi sin d'ora, sia pure incidentalmente, che in ogni caso l'eventuale maturazione dei termini di preavviso non potrebbe poi essere considerata d'ostacolo alla eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tenuto conto della necessità di interpretare la previsione legale alla luce delle richiamate finalità perseguite dal legislatore.

L'intimazione dei licenziamenti, infatti, appare senz'altro doverosa e necessitata dalle esigenze di tutela del ceto creditorio, le quali sarebbero state gravemente pregiudicate ove i liquidatori, di fronte all'accertata impossibilità di fruire delle prestazioni lavorative dei dipendenti e, alternativamente, alla verificata impossibilità di ricorrere, legittimamente, a ulteriori interventi pubblici di sostegno alla occupazione, non vi avessero provveduto così come legittimamente e opportunamente hanno fatto.

L'eventuale riconoscimento da parte del Tribunale dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria potrebbe d'altronde consentire, sussistendone i presupposti e di fronte alla possibilità di un proficuo reimpiego della forza lavoro, il ripristino in tutto o in parte dei rapporti di lavoro nell'ambito dell'auspicata prosecuzione, riattivazione o riconversione della attività imprenditoriale.

Al fine di individuare i limiti dimensionali dell'organizzazione imprenditoriale in vista dell'accesso all'amministrazione straordinaria, conclusivamente, il computo dei dipendenti deve essere effettuato tenendo conto della normale occupazione

dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente all'istanza di ammissione alla procedura, senza che possa incidere la circostanza che, obbligatoriamente e ai fini della necessitata tutela del patrimonio della società in vista del soddisfacimento dei creditori, anche solo parziale, si sia dovuto procedere al licenziamento dei lavoratori e, conseguentemente, alla contrazione del livello occupazionale aziendale e, persino, allo scioglimento di tutti i rapporti di lavoro.

Per quanto riguarda l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2 d.lgs., è sufficiente mettere in rilievo che l'esposizione debitoria non è corrispondente a una semplice frazione dell'attivo dello stato patrimoniale ma, anche rispetto alle più ottimistiche stime dell'attivo, è di entità superiore al doppio del relativo valore.

L'esposizione debitoria accertata, inoltre, considerato il già menzionato blocco pluriennale dell'attività, rappresenta un valore multiplo relevantissimo rispetto ai limitatissimi ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, di entità sostanzialmente minimale rispetto ai debiti accertati.

La nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 l. fall., impone di regola semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempire regolarmente le proprie obbligazioni.

In relazione a una società in stato di liquidazione, viceversa, la valutazione del giudice deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali in quanto -non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la socie-

tà in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, in ogni caso, alla luce dei dati esposti, non dispone di elementi attivi del patrimonio sociale che consentano di assicurare, nel loro complesso, l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, dovendosi in tal senso sottolineare ancora una volta l'esiguità dei valori attivi, di difficile e incerta liquidazione, rispetto alla imponenza dell'esposizione debitoria.

5. La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza rende necessaria, oltre alla nomina del giudice delegato per la procedura, la nomina di uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro competente, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, terzo comma, d.lgs. cit.

La nomina di tre commissari giudiziali è tuttavia limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura che, nel caso di specie, non è stata rappresentata e non può considerarsi sussistente.

L'eccezionale rilevanza e complessità della procedura, infatti, deve essere escluso tenuto conto:

a. dello stato di liquidazione ormai risalente della società, che implica poteri di conservazione degli *assets* aziendali, almeno in attesa della decisione sull'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

b. della documentazione già acquisita e acquisibile, considerata la procedura concordataria svolta e l'attività svolta dai commissari giudiziali e dai liquidatori giudiziali;

c. del risalente blocco delle attività produttive, ormai perdurante da diversi anni;

d. dell'intervenuto licenziamento dei lavoratori, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di qualsiasi fruizione dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Deve quindi procedersi alla nomina di un solo commissario giudiziale, come sollecitato dagli stessi ricorrenti, e la nomina deve essere fatta nell'ambito della ter-
na indicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Esaminato il contenuto dei *curricula* trasmessi dal Ministero, tutti attestanti le elevatissime professionalità dei proposti, deve nominarsi l'avv. Nicola Maione in specifica considerazione dei molteplici incarichi svolti quale curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma e di quelli di commissario liquidatore di imprese cooperative espletati su designazione del Ministero.

La gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30 d.lgs. cit., è affidata al commissario giudiziale.

L'affidamento della gestione al commissario giudiziale -fermi gli effetti di quanto già disposto dai liquidatori giudiziali, anche con riguardo ai rapporti di lavoro- determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 l. fall., sostituito al curatore il commissario giudiziale, applicandosi altresì al commissario, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 l. fall.

Il Tribunale, infatti, ritiene necessario stabilire, quale limite ai poteri gestori del commissario giudiziale, in attesa della decisione definitiva sull'ammissione, la conservazione degli effetti dei licenziamenti intimati, al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori crediti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), l. fall., allo stato del tutto ingiustificati.

Rimane ferma, in caso di precisa e motivata istanza, la possibilità di compiere atti diversi da quelli di mantenimento dei valori patrimonio aziendale, dato lo stato

di liquidazione della società, previa autorizzazione del Giudice delegato.

Non si ravvisa, allo stato, l'opportunità di adottare provvedimenti conservativi ulteriori nell'interesse dei creditori.

6. In considerazione della risalenza pluriennale dello stato di insolvenza e degli inadempimenti conseguenti, oltre che la documentazione ampia allo stato disponibile, tenuto altresì conto dell'esigenza rappresentata dai lavoratori ricorrenti per la verifica nel termine più ristretto possibile delle prospettive di prosecuzione dell'attività, il Commissario dovrà depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stesso stato di insolvenza e la valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 d.lgs. cit. ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Alla relazione dovranno essere allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Nel medesimo termine, il commissario giudiziale trasmetterà copia della relazione al Ministero competente, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso dell'avvenuto deposito della relazione verrà affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.

La società dichiarata insolvente, i creditori e ogni altro interessato avranno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

Il Ministero, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del com-

missario giudiziale, depositerà in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il Tribunale provvederà anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine.

La KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, i creditori e ogni altro interessato potranno depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.

Il Tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, sarà chiamato a dichiarare con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni di legge, ovvero in caso contrario il fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,

1. pronuncia la risoluzione del concordato preventivo della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione;
2. dichiara lo stato d'insolvenza della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione;
3. nomina il dott. Vincenzo Amato Giudice delegato per la procedura;
4. nomina Commissario giudiziale l'avv. Nicola Maione;
5. ordina alla KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci;

6. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su beni in possesso della KELLER elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, il termine di 120 giorni dalla data dell'emissione della sentenza per la trasmissione delle domande, con le forme previste dall'art. 93 l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;
7. stabilisce che nell'aula di udienza di questo Tribunale, il giorno 9 febbraio 2015, alle ore 9, si proceda all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;
8. stabilisce che la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30, sia affidata al commissario giudiziale, ferma la conservazione degli effetti dei licenziamenti intimati, con possibilità, in caso di precisa e motivata istanza, di compiere atti diversi da quelli conservativi dei valori patrimonio aziendale previa autorizzazione del Giudice delegato;
9. dispone che la sentenza sia comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, l. fall., salvo quanto previsto dall'articolo 94 d.lgs. n. 270 del 1999;
10. dispone che a cura del cancelliere la sentenza sia comunicata entro tre giorni al Ministro dello sviluppo economico;
11. manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 5 agosto 2014.

Il Presidente estensore



Depositato in Cancelleria
Cagliari, il 06 AGO 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO